



COMUNE DI BAGNACAVALLO

PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 26/09/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE "ANGELO PESCARINI SCUOLA
ARTI E MESTIERI" SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Il giorno 26 Settembre 2023 alle ore 19:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri:

PRONI ELEONORA
BACCHERINI GIULIA
BOMBARDINI FIORENZO
BRAGONZONI MAURIZIO
DE BENEDICTIS LORENZO
DELL'AMURA AMEDEO
GIACOMONI MATTEO
MEDRI DENNY
RANDI ALESSANDRO
RAVAGLI ANGELO
SAMA ENRICO
TASSINARI CLAUDIA
ZANELLI BEATRICE
ZANNONI LUCA
ZINI ENRICO
BUCCHI NICOLA

GHIROTTI MARCO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

RAVAGLI ANGELO - DELL'AMURA AMEDEO - MEDRI DENNY - RANDI ALESSANDRO - SAMA ENRICO -
ZANNONI LUCA - BRAGONZONI MAURIZIO - ZINI ENRICO

Presenti: 9

Assenti: 8

Presiede il Presidente Sig. GIACOMONI MATTEO

Assiste il Segretario Generale Dott. CANTAGALLI PAOLO

Fungono da scrutatori: BOMBARDINI FIORENZO - BACCHERINI GIULIA - ZANELLI BEATRICE

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i

documenti approvati.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE “ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI” SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Il Consiglio Comunale

VISTO l’articolo 42 del dlgs 18 agosto 2000 numero 267,

PREMESSO;

- Che il Comune di Bagnacavallo detiene una quota di nominale euro 4.640,00 corrispondenti al 4,64% del capitale sociale di “Angelo Pescarini scuola arti e mestieri società consortile a responsabilità limitata” (nel prosieguo, per semplicità, anche ANGELO PESCARINI), avente per oggetto principale attività di progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua.
- Che nelle proprie “*ricognizioni periodiche*” effettuate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 gli enti locali soci l’hanno qualificata come società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico monocratico, né congiunto.
- Che la Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, ed il “Ministero dell’Economia e delle Finanze - struttura di monitoraggio e controllo partecipazioni pubbliche” nell’ambito del riscontro alle “*ricognizioni periodiche*” di alcuni enti pubblici soci di Angelo Pescarini, con riferimento alla stessa, hanno ritenuto che la totale partecipazione pubblica implichi in sé un controllo implicito, di fatto, pur in assenza di un coordinamento formalizzato;
- Gli organi di controllo di cui sopra, evidenziavano quindi la necessità di formalizzazione dei sistemi di controllo oltre ad evidenziare l’assenza nello statuto sociale di alcuni dei requisiti espressamente previsti dal D.lgs 175/2016 per le società a controllo pubblico;
- Che anche il Comune di Bagnacavallo nelle ricognizioni periodiche effettuate ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 aveva qualificato la società come “società a totale partecipazione pubblica ” e che la corte dei conti non aveva mai rilevato alcuna eccezione al riguardo;

CONSIDERATO che:

- I soci pubblici di Angelo Pescarini a cui gli enti di controllo avevano rilevato quanto sopra delineato, hanno dato riscontro ai rilievi con documento nel quale veniva fatta disamina giurisprudenziale e dottrinale delle problematiche messe in luce;

- I soci hanno in particolare rilevato come la tesi sostenuta dalla corte dei conti è tesi minoritaria rispetto alla più recente dottrina e giurisprudenza (Sentenze n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019 sezioni riunite cortei conti, consolidato orientamento del Consiglio di Stato e T.A.R. Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 e 23.02.2022 n. 252) ed è contraria alla volontà dei soci in sede di costituzione di qualificare la società a partecipazione pubblica non di controllo.
- La recente citata giurisprudenza e dottrina ritiene che la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria (in questo caso anche totalitaria) non costituisce ex se prova o presunzione legale (bensì mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici (e quindi di un controllo pubblico), che deve essere invece accertato in concreto, sulla base di elementi formali non previsti nella società Angelo Pescarini

Ritenuto tuttavia, di procedere ad una modifica statutaria per fini di maggiore trasparenza e volta al rispetto di alcune delle prescrizioni previste dal D.lgs 175/2016 per le società pubbliche, quali ad esempio:

- nelle nomine degli Amministratori della società sono rispettate le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (il Consiglio di Amministrazione non percepisce compenso);
- la società non corrisponde gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- la società non corrisponde trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- la società non attribuisce deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso;
- la società non ha istituito organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- la società rispetta le disposizioni sulla trasparenza e sull'anticorruzione;
- la società integrerà la documentazione di bilancio anche con la relazione sul governo societario.

Valutato che le principali modifiche, rispetto al vigente patto sociale sono le seguenti:

- ***L'obbligo di nomina dell'organo di controllo → Art. 23 dello Statuto revisionato***
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUSP nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, l'atto costitutivo o lo statuto devono prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.

- ***L'obbligo di redigere il programma di valutazione dei rischi → Art. 16 dello Statuto revisionato***

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUSP le società a controllo pubblico hanno l'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea e indicandone le caratteristiche nella relazione annuale.

- ***Organi amministrativi delle società a controllo pubblico → Art. 17 dello Statuto revisionato***

Previsione in via preferenziale di un amministratore unico, salvo previsione di un consiglio di amministrazione, con delibera motivata dell'assemblea soci

RITENUTO, pertanto di approvare le modifiche statutarie evidenziate nel documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto "allegato A statuto comparato";

RITENUTO di incaricare il sindaco o suo delegato ad intervenire in nome e per conto del Comune all'assemblea della società che sarà convocata per approvare le modifiche statutarie;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere favorevole ex articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio Società Partecipate dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica.

Dato atto che ai sensi del D.Lgs.267/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale e che questo è depositato presso la Segreteria Generale in formato audio ed allegato nello stesso formato alla presente delibera pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri votanti: 9

Consiglieri favorevoli: 9

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 0

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche statutarie della società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a R. L. risultanti dal documento "statuto comparato", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";
- 2) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto dell'ente, all'assemblea dei soci di prossima convocazione per votare favorevolmente le suddette

modifiche statutarie, comprese le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede assembleare;

- 3) DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 con separata votazione favorevole avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri votanti: 9

Consiglieri favorevoli: 9

Consiglieri contrari: 0

Consiglieri astenuti: 0

IL PRESIDENTE

GIACOMONI MATTEO

IL SEGRETARIO

CANTAGALLI PAOLO
